

DL 66/2014 “Spending review e pagamenti PA”: approvato con la fiducia dal Senato in prima lettura

5 Giugno 2014

L'Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 66/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ([DDL 1465/S](#) - Relatori il Sen. Antonio D'Alì del Gruppo NCD e la Sen. Maria Cecilia Guerra del Gruppo PD), con la votazione di fiducia su un [maxiemendamento](#) che riproduce le modifiche approvate dalle Commissioni referenti Bilancio e Finanze.

Tra le principali novità si segnalano le seguenti:

-Con riferimento alla norma del testo, che a modifica dell'articolo 13 del TUIR, dispone il riconoscimento di un credito d'imposta ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, viene disposto che le somme erogate sono **recuperate dal sostituto d'imposta mediante la compensazione**, di cui al Dlgs 241/1997.

-Con riferimento alla norma del testo sulla rivalutazione dei beni d'impresa, viene prevista la **rateizzazione del versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap**, di cui ai commi 142 e 142 e 143 della L147/2013,(Legge di Stabilità 2014), prevedendo il pagamento in tre rate di pari importo, senza interessi, da versarsi nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

-Viene modificato il comma 688 della Legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) sulle **modalità di versamento della TASI per il 2014**.

In particolare, viene previsto, a decorrere dal 2015, che i Comuni assicurino la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

Viene, altresì, previsto che il **versamento della prima rata della TASI** dovrà essere effettuato **entro il 16 giugno 2014** sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, pubblicate nel sito informatico del MEF alla data del 31 maggio 2014. I Comuni dovranno inviare le predette deliberazioni entro il 23 maggio.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni, il versamento della prima rata della TASI sarà effettuato **entro il 16 ottobre 2014** sulla base delle deliberazioni concernenti aliquote e detrazioni, pubblicate nel medesimo sito, alla data del 18 settembre 2014, con obbligo per i Comuni di invio entro il 10 settembre 2014. **Se a quest'ultima data non risulteranno inviate le deliberazioni, l'imposta dovrà essere versata in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014**, calcolandola applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille e comunque entro il limite massimo previsto dal comma 677.

Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale, **la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10%** dell'ammontare complessivo del tributo determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto.

-Viene modificata la disciplina sulla tassazione della compravendita di immobili recata dal Dlgs

23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) prevedendo una **disciplina di favore per i trasferimenti di immobili gravati da diritti d'uso civico**.

In particolare, vengono escluse dalla soppressione generalizzata delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, di cui all'art.10, comma 4 del predetto D.Lgs, le restituzioni di terre ai Comuni derivanti da sentenze, ordinanze e decreti, nonché gli scioglimenti e la liquidazione di usi civici che, pertanto, rimangono esenti dalle imposte di bollo e registro.

-Viene disposto, relativamente all'anno 2013, che non sarà presentato il rapporto annuale, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale (art.2., DL 138/2011, convertito dalla L.148/2011). L'articolo 6 del provvedimento dispone, infatti, che il Governo presenti alle Camere un rapporto di analogo contenuto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 specificati per ciascuna Regione (*come precisato in corso d'esame*) e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi.

-Vengono modificate le norme relative alle risorse del **Fondo per la riduzione della pressione fiscale** (comma 431, L.147/2013, legge di stabilità 2014), prevedendo che allo stesso siano destinate dal 2014, tra l'altro, l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di nota di aggiornamento del DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta da regioni, province e comuni.

-Viene **estesa** l'applicazione della norma del testo sulla **riduzione del 5% degli importi dei contratti in essere**, aventi ad oggetto **acquisto o fornitura di beni e servizi**, ai contratti relativi a procedure di affidamento, per cui sia intervenuta l'aggiudicazione anche provvisoria. Viene, altresì, previsto che la suddetta riduzione dei contratti avvenga nella "salvaguardia" di quanto previsto dagli art. 82, comma 3 bis, e 86 comma 3-bis del Dlgs 163/2006 sul costo del lavoro e della sicurezza.

Viene, inoltre, soppressa la disposizione secondo la quale per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, le amministrazioni devono assicurare che gli importi e i prezzi contrattuali non siano superiori a quelli derivati o derivabili dalla riduzione sopra ricordata del 5 per cento o ai prezzi di riferimento, ove esistenti - a pena di nullità del contratto, oltre che di rilevanza ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li abbia sottoscritti.

-Vengono riscritte le norme del testo sulla **trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica**. In particolare, a modifica del Dlgs 33/2013, viene prevista la pubblicazione da parte delle PA:

- dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata;
- dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti";
- di un indicatore trimestrale, a decorrere dall'anno 2015, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

Gli indicatori saranno elaborati secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

-Viene fatta salva la possibilità per la PA di acquisire, mediante **procedura ad evidenza pubblica**,

beni e servizi qualora i relativi **prezzi siano inferiori** a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.

-Viene disposto che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici **non rilasci il codice identificativo gara (CIG)** alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal provvedimento (art. 9 comma 4), non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto.

-Viene modificato l'art. 83 del Dlgs 163/2006 (Codice appalti) sui criteri per l'aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, aggiungendo quello **dell'origine produttiva**.

-Viene previsto, per l'efficientamento dell'attuazione dei **programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea**, che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga della Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle Autorità di gestione, certificazione e di audit - istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea - di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.

-Vengono attribuiti **poteri di vigilanza** (anziché di controllo come previsto dal testo del provvedimento) **sull'acquisto di beni e servizi all'Autorità per la vigilanza** sui contratti pubblici. Conseguentemente viene modificata la rubrica dell'articolo da "attività di controllo" ad "attività di vigilanza."

-Viene previsto per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti, di cui all'articolo 19 del DPR 602/1973, la possibilità di richiedere la concessione di un **nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili**, a condizione che:

a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;

b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

Il piano di rateazione concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

-In materia di locazioni da parte delle pubbliche amministrazioni viene previsto che le stesse, entro il 31 luglio 2014, possono comunicare il **preavviso di recesso dai contratti di locazione** di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Il recesso è perfezionato entro 180 giorni dal preavviso anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.

-Vengono riformulate le norme sulla tracciabilità dei pagamenti delle P.A., prevedendo che le **fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni devono riportare**: il codice identificativo di gara (**CIG**), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie di cui alla Det. AVCP n.4 del 7 luglio 2011, e i casi di esclusione di cui alla L.136/2010, previsti dalla tabella 1 (allegata al decreto legge) che elenca le tipologie di appalto per i quali opera la predetta esclusione. La tabella è soggetta a periodico aggiornamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

È, altresì, previsto l'obbligo del codice unico di progetto (**CUP**), in caso di fatture relative a opere pubbliche; interventi di manutenzione straordinaria; interventi finanziati da contributi comunitari e investimenti pubblici di cui all'art.11 della L.3/2003.

I predetti codici sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti di lavori servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola dell'art.3, comma 8 della L.136/2010.

-Viene **posticipato al 1° gennaio 2016 l'applicazione delle disposizioni introdotte dal testo sulla pubblicazione telematica degli avvisi e bandi di gara**. In particolare, il provvedimento novellando gli artt. 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006) prevede che la pubblicazione debba avvenire esclusivamente in via telematica, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico presso l'Osservatorio, e sulla Gazzetta Ufficiale i cui costi vengono rimborsati dall'aggiudicatario alla stazione appaltante.

Vengono, altresì, fatti salvi gli effetti derivanti dall'attuazione delle norme prodottisi fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Nelle more restano valide le norme del Codice che prevedono la pubblicazione degli avvisi e bandi sui quotidiani i cui costi sono a carico dell'aggiudicatario.

-Viene soppressa la norma del testo che a modifica dell'art. 10-bis dell'art. 1 del DL 35/2013 includeva tra i debiti fuori bilancio, finanziabili mediante anticipazioni di liquidità, quelli contenuti nel **piano di riequilibrio finanziario pluriennale** di cui all'art. 243-bis del TUEL.

-Viene disposta **l'esenzione da imposte, tasse e diritti** di qualsiasi tipo **sugli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché per le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse.

-Viene **estesa a tutte le pubbliche amministrazioni**, come definite dall'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, la norma del testo sulla **compensazione tra i crediti non prescritti**, certi, liquidi ed esigibili - relativi a somministrazioni, forniture e appalti - vantati dalle imprese private con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o ad altre fasi del contenzioso tributario.

-Vengono inserite apposite **deleghe legislative al Governo** nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. In particolare, viene delegato ad adottare:- entro il 31 dicembre 2015, con uno o più decreti legislativi il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità;
-entro il 2015 il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza;
-entro il 2016 la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

-Vengono modificati (*all'articolo 1 del disegno di legge di conversione*) gli strumenti normativi di **copertura della delega fiscale** prevedendo che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nell'ambito del decreto stesso, si provveda attraverso ulteriori decreti legislativi, adottati ai sensi della stessa delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. Per rispettare i principi contenuti nella legge di contabilità pubblica i decreti legislativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

Il decreto legge che scade il 23 giugno 2014 passa ora all'esame della Camera dei Deputati, per la seconda lettura, con il nuovo titolo "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria".

Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del [7 maggio u.s.](#)